Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Mercoledì, 8 maggio — Numero 109

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 42 : » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

Domani, 9 maggio 1918, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ".

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 556 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 32 del testo unico di legge sui dazi interni di consumo, approvato con R decreto 7 maggio 1908, n. 248, e l'art 9 della legge 25 giugno 1913, n. 757;

Ritenuta la convenienza di sopprimere l'esenzione daziaria attualmente in vigore per l'uva catalanesca introdotta nel comune di Napoli;

Uditi la Commissione centrale del dazio consumo ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È eliminata dalla declaratoria annessa alla voce 5 della tariffa daziaria in vigore nel comune di Napoli la seguente frase: « esclusa solamente l'uva catalanesca presentata, separatamente da altre qualità tassate, in sporte, ceste, sportine, cestini e panieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 561 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e con i ministri di grazia e giustizia, della guerra, della marina e delle armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla « Dichiarazione » annessa al presente decreto, convenuta a Roma il 12 febbraio 1918 fra il Governo italiano e il Governo francese, relativa all'equivalenza, rispetto alla Francia e all'Italia, del servizio militare prestato in Italia ed in Francia da coloro che hanno obblighi militari in entrambi gli Stati.

Art. 2.

Coloro che, avendo obblighi di servizio militare in Italia ed in Francia, adempiano durante la guerra ai detti obblighi in Francia, sono considerati per ogni effetto di legge come adempienti anche ai loro obblighi militari in Italia, durante la guerra, e sono quindi esenti da pena per la renitenza o la diserzione incorsa.

Art. 3.

Il servizio militare prestato in Francia da coloro che hanno obblighi militari in Italia e che, trovandosi ivi arruolati come volontari prima della « Dichiarazione » di Parigi 9 marzo 1916, resa esecutiva con Nostro decreto dello stesso giorno, n. 399, non hanno potuto essere rimpatriati, può, con equo riguardo alle circostanze del caso, essere considerato equivalente al servizio militare nel Regno, anche per quanto concerne la posizione loro di fronte ai detti obblighi e gli effetti della loro inadempienza.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — SACCHI — ZUPELLI — DEL BONO — DALLOLIO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

(Annesso).

Déclaration relative à l'équivalence des services.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Française, faisant état de l'alliance et de la coopération militaire de leurs pays, constatent, d'un commun accord, le caractère rigoureux que présenterait, pendant la guerre actuelle, la stricte application des prescriptions de leurs législations militaires respectives à ceux de leurs ressortissants servant dans l'une des deux armées alliées qui, à raison de la possession simultanée des deux nationalités italienne et française ou de la coexistence à leur charge d'obligations militaires envers les deux pays, sont réfractaires au regard de celui dont ils n'ont pas rejoint les drapeaux.

Les deux Gouvernements reconnaissent l'opportunité de mesures tendant à atténuer les inconvénients de cette situation et s'engagent à considérer, pendant la guerre actuelle, comme ayant respectivement satisfait à leurs obligations militaires en Italie et en France, à proportion du service accompli ou du temps passé en captivité, suivant les dispositions qui seront adoptées par chacun des deux Etats, ceux de leurs ressortissants qui, titulaires de l'une et de l'autre nationalité, ou tenus, du moins, aux obligations militaires à l'égard de l'un et de l'autre pays, auront fait la campagne dans les rangs de l'armée alliée.

La présente déclaration, destinée uniquement à soustraire les individus qui bénéficieront de l'équivalence des services aux conséquences de l'insoumission, ne touche en rien ni à leur condition juridique en matière de nationalité, ni aux obligations qui résultent pour les deux Etats de la Déclaration signée à Paris le 9/12 mars 1916, concernant la remise des insoumis et des déserteurs; les deux Gouvernements se réservent pleine faculté de prendre telles dispositions qu'ils jugeront utiles à l'égard des sujets respectifs dont la remise n'aurait pu être effectuée pour un motif quelconque.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 12 février 1918.

(*L. S.*) S. SONNINO. (*L. S*) CAMILLE BARRÈRE.

Il numero 569 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il decreto Luogotenenziale del 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *M*, art. 5, che a datare dal 1° dicembre 1916, eleva la tariffa delle lettere circolanti nel distretto postale dell'ufficio d'impostazione;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla emissione di un nuovo biglietto postale da centesimi dieci;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un nuovo tipo di biglietto postale da centesimi dieci da servire per la corrispondenza circolante nel distretto dell'ufficio di impostazione.

Art. 2.

Il nuovo biglietto postale di cui trattasi è stampato con inchiostro color lacca granata, su cartoncino di color bigio e misura aperto millimetri 160 di altezza e millimetri 140 di larghezza. Sulla parte destra del biglietto rispetto al riguardante è impresso il francobollo da centesimi 10 portante la effige reale di Vittorio Emanuele III, vista di profilo. Lungo il lato orizzontale superiore del biglietto è stampata la leggenda

su due linee « Biglietto postale - da centesimi 10 ». Sottostante a detta leggenda trovansi tre linee tracciate per la scritturazione dell'indirizzo del destinatario della corrispondenza.

Art. 3.

I biglietti postali da centesimi 5 attualmente in uso seguiteranno ad avere corso con complemento di francatura fino a disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

FERA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 582 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 25 marzo 1918, n. 2008, che partecipa al ministro dell'Interno la vacanza del collegio elettorale di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze;

Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'adempimento di un alto dovere determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza colla questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del collegio elettorale di Campi Bisenzio è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 584 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà a Noi delegate e dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ogni ettaro o frazione di ettaro che sia dal proprietario o possessore costituito in riserva di caccia, è dovuta per ciascuno degli anni 1918 e 1919 all'erario dello Stato la tassa fissa di lire due.

A tale effetto entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, ciascun proprietario o possessore di fondi che, senza valersi del diritto concesso dall'art. 442 del Codice civile, abbia vietato in essi o in parte di essi l'esercizio della caccia per riservarla a sè o per concederla a terzi, dovrà fare apposita dichiarazione all'ufficio del registro nella cui giurisdizione i fondi si trovano.

La omessa o infedele dichiarazione importerà l'applicazione di una soprattassa pari alla metà della tassa dovuta per un anno.

Art. 2.

I fondi riservati per la caccia dovranno essere circondati da pali collocati a distanza di non più di cento metri l'uno dall'altro, e recanti ad altezza di quattro metri, e in ogni caso in modo visibile, una targa con la scritta « Divieto di caccia ».

Ove questa prescrizione non sia osservata, non si riterranno sussistere i segnali che rendono palese la inibizione agli effetti dell'articolo 428 del Codice penale.

Art 3.

Agli effetti dell'articolo 712 del Codice civile non sarà applicabile la disposizione del precedente articolo quando;

a) si tratti di terreni sui quali esistano vivai di qualunque specie, ovvero che siano piantati a vite;

b) si tratti di terreni coltivati e limitatamente al periodo di tempo dalla preparazione della semina al compimento del raccolto.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai laghi, agli stagni ed alle valli salse di proprietà privata non adibiti alla pesca.

Art. 5.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 585 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tutti i corpi militari della R. marina possono essere nominati ufficiali di complemento, anche se non abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, quei cittadini od italiani non regnicoli, ai quali siano riconosciuti, per la loro eminente personalità scientifica, titoli ed attitudini speciali.

Art. 2.

Le nomine di cui all'articolo precedente avranno luogo sulla base del giudizio espresso dal Consiglio superiore di marina costituito in Commissione di avanzamento, che esprimerà anche il parere sul grado da conferire.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 586 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, che riordina le disposizioni relative agli ufficiali di complemento della R. marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ufficiali in congedo del R. esercito comunque nominati o trasferiti, anteriormente all'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, nei ruoli degli ufficiali di complemento della R. marina saranno, a loro domanda, considerati trasferiti col grado e con l'anzianità che essi possedevano o che avrebbero avuto diritto di conseguire, nei ruoli degli ufficiali in congedo del R. esercito, all'atto della loro inscrizione nei ruoli degli ufficiali della R. marina.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

[...]asigilli: SACCHI.

Il numero 588 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per gl'interni e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1918 e per la durata della guerra, è assegnata una indennità temporanea al personale delle RR. scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

L'indennità di cui al precedente comma è determinata in L. 30 mensili per coloro che sono provvisti di uno stipendio od un assegno annuo non superiore alle L. 1500 e di L. 24 mensili per coloro che hanno uno stipendio od assegno annuo compreso fra le L. 1500 e le L. 4500.

Per la determinazione dei limiti di cui al precedente capoverso si tiene conto del cumulo degli stipendi ed assegni percepiti nella scuola.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano al personale incaricato che presta nella scuola meno di sei ore settimanali di effettivo servizio nè a coloro che siano provvisti di altro stipendio o assegno a carico di altre pubbliche Amministrazioni

Coloro che siano provvisti di altro stipendio o assegno a carico di altre pubbliche Amministrazioni hanno obbligo di farne speciale ed esatta denuncia al presidente del Consiglio di amministrazione della scuola. L'inosservanza di tale obbligo e le inesatte dichiarazioni saranno considerate come gravi mancanze disciplinari agli effetti del 4° comma dell'art. 148 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 3.

La somma occorrente al pagamento della indennità di cui all'articolo primo del presente decreto è per due terzi a carico del Ministero dell'industria, commercio e lavoro e per la parte rimanente a carico degli altri enti che contribuiscono al mantenimento delle singole scuole, in proporzione del contributo annuale da ciascuno corrisposto.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno stanziate nel bilancio passivo del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario in corso, le somme di L. 150.000 per il personale delle Regie scuole industriali e L. 50 000 per il personale delle RR. scuole commerciali, per il pagamento delle quote di concorso di cui al precedente comma Negli esercizi successivi gli stanziamenti saranno elevati rispettivamente a L. 300.000 e a L. 100.000.

Art. 4.

Per la esecuzione del precedente articolo, per la

parte che riguarda la spesa a carico delle Provincie e dei Comuni che contribuiscono al mantenimento di RR. scuole industriali e commerciali, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro provvederà caso per caso, mediante accordi ovvero nei modi consentiti dalle vigenti leggi, per quanto riguarda la esecuzione del presente decreto, nella parte che si riferisce agli altri enti che concorrono al mantenimento delle RR. scuole industriali.

Art. 5.

L'indennità temporanea stabilita dal presente decreto è pagata direttamente agli interessati dalla scuola cui appartengono, salvo rivalsa nei modi, di cui ai successivi articoli.

Art 6.

Entro il mese successivo alla pubblicazione del presente decreto ed entro il mese di ottobre per i successivi anni scolastici, la scuola trasmette in duplice esemplare al Ministero dell'industria, commercio e lavoro un prospetto dimostrativo delle indennità dovute al personale ai termini degli articoli 1 e 2, con le indicazioni del reparto della spesa complessiva a carico dei singoli enti interessati al mantenimento della scuola, nella proporzione stabilita dall'art. 3 del presente decreto. Una copia del prospetto, munita del visto di approvazione, è restituita al presidente del Consiglio di amministrazione della scuola, il quale la comunica agli enti interessati per la opportuna iscrizione della spesa nei rispettivi bilanci.

Art. 7.

La quota di concorso a carico del Ministero dell'industria, commercio e lavoro è pagata in due rate semestrali, nei termini stabiliti dall'art. 52 del regolamento sull'istruzione professionale, approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1014.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 590 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari della Regia marina, destinati a prestare servizio a terra sotto gli ordini di un comandante appartenente alla marina, potranno essere deferiti a un tribunale militare straordinario, appositamente convocato dal detto comandante nei casi contemplati nell'art. 559 del Codice penale militare per l'esercito.

Art. 2.

Alla costituzione e alla procedura del tribunale straordinario indicato nel precedente articolo saranno estese le disposizioni del cap. IV del libro II del Codice penale per l'esercito.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 557. **Decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918,** col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cairate (Milano), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 558. **Decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918,** col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bagnolo Mella (Brescia), di applicare, nel biennio 1917-918, la tassa sul bestiame col limite massimo consentito dal vigente regolamento provinciale, giusta la deliberazione consiliare 15 novembre 1917.

N. 563. **Decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Mozzanica (Bergamo), è eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 579. **Decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Malfa (Messina), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 2520,59, è elevato a L. 3000,59 dal 1° marzo 1917.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi.

Errata-corrige.

Nella notificazione dei prezzi massimi stabiliti per l'incetta dei bovini, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 6 corrente, n. 107, fu omesso al paragrafo primo (per le provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria), dopo la voce: manzi, giovenchi e giovenche, la dizione: « *Vacche a L. 310 il quintale di peso vivo* ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	375304	Gori Ugolina e Giovanni fu Osvaldo, minori sotto la patria potestà della madre Grandegger Lucia fu Ivo moglie in seconde nozze di Rivalta Ercole, dom. in Udine . . . . . . L.	350 —
»	741505	Marmorale Clementina fu Giuseppe, moglie di Crafa Mariano di Saverio, dom. in Paduli (Benevento) . . . . »	199 50
P. N. 4,50 %	60	Parassolo Luigia Catterina di Carlo, nubile, dom. a Torino . . »	22 50
Cons. 5 % (1917)	21624	Intestata come la precedente . . . . »	260 —
3,50 %	707203	Tacchini Carlo di Carlo, dom. a Carella con Moriaga (Como). - Vincolata . . . . »	77 —
Cons. 5 0/0 (1917)	13084	Pino Enrico di Alessandro, dom. in Alessandria. . . . . »	55 —
»	13087	Intestata come la precedente . . . . »	5 —
»	24477	Caloisi Emilia di Cesare, nubile, dom. a Roma . . . . »	200 —
»	34410	Intestata come la precedente. . . . . »	100 —
3,50 0/0	270130 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Gennaro d'Agostino fu Felice, durante la vita del sacerdote Giannattasio Pasquale fu Salvatore . . . . . » Per la proprietà: Fallita di Raffaele Ciaramella, rappresentata dal curatore Luigi Fiorillo, dom. in Napoli	59 50
»	546566	Chiesa di Santa Marina in Salina Isola (Messina) . . . . »	7 —
»	614423	Chiesa di Santa Marina in Salina (Messina) . . . . »	7 —
»	626348	Intestata come la precedente. . . . . »	7 —
»	98756	Chiesa di Santa Marina in Salina di Lipari (Messina) . . . . . »	14 —
»	726423	Imbornone Pietro di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo . . . . »	483 —
»	331086	Palmieri Giuseppe fu Gennaro, dom. in Acri (Cosenza) - Vincolata . . . . »	346 50
P. N. 5 0/0 (1917)	5634	Sticco Immacolata e Salvatore di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli . . . . »	15 —
3,50 0/0	544418	Gregotti Silvia di Luigi, moglie di Gusmani Lodovico fu Giuseppe, dom. a Zinasco (Pavia) - Vincolata . . . . »	850 50
»	430451	Valli Giovannina di Carlo Mansueto, moglie di Galtarossa Antonio fu Giacomo, dom. in Verona - Vincolata. . . . . . »	168 —
»	81188	Compagnia delle Cento Sorelle sotto il titolo di San Francesco di Sales, eretta nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Carmagnola, Torino . . . . »	21 —
»	619594	Sardi Agostino fu Delfino, dom. a Torino. . . . . »	175 —
Cons. 5 %	36531	Congregazione di carità di San Giovanni alla Castagna (Como) »	1350 —

Roma, 28 febbraio 1918.

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto Luogotenenziale del 31 gennaio 1918:

Marcello Salvatore, primo ragioniere di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per infermità, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 17 gennaio 1918 con l'annuo stipendio di L. 4500.

Fabozzi Osvaldo, ufficiale di ragioneria di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per infermità, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 7 dicembre 1918 con l'annuo stipendio di L. 2500.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 2 maggio 1918, in Varese n. 1 Biumo Inferiore, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di settembre 1917:

Vedove.

Pacagni Luigia di Berenina Francesco, caporale, L. 840 — Camporesi Maria di Draghetti Ferruccio, soldato, L. 630 — Ordile Domenica di Cappuccio Antonio, id., L. 630 — Manarile o Manarini Serafina di Ventura Donato, id., L. 630 — Anselmi Paola Angela di Cesari Giovanni, id. L. 630 — Perfetti Giuseppa di Cacchiarelli Alfredo, id., L. 630 — Chiaramida Giuseppa di Calleri Paolo, id., L. 630 — Grigioni Zaira di Valli Luigi, id., L 630 — Bardozzi Clara di Bardazzi Dante, sergente, L. 1120 — Ricetto Caterina di Piasentini Giovanni, soldato, L. 930 — Arlia Angela di Bruno Domenico, id., L. 630.

Poiret Carolina di Buda Vincenzo, sottotenente, L. 1500 — Rizzetto Regina di Tajarol Giacomo, soldato, L. 630 — Merlani Stefanina, di Lucchini Carlo, caporale, L. 840 — Avanzo Filomena di Tantaro Vincenzo, id., L. 840 — Lori Maria di Travertini Umberto, soldato, L. 680 — Secco Virginia di Parise Riccardo, id., L. 630 — Bomben Teresa di Cardani Ettore, id., L. 630 — Basso Maria di Lavato Narciso, id., L. 680 — Pollerani Maria di Nervi Francesco, id., L. 630 — Prencipe Maria di Rinaldi Michele, id., L. 630.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 4 maggio 1918, da valere dal giorno 6 al giorno 12 maggio 1918: L. 169,05.

Roma, maggio 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 7 maggio 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	—
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	79 25
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	74 62 1/2
Rendita 3 % lordo	54 —
Prestito 5 % netto	89 80
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 55
al 1° aprile 1919	99 07 1/2
al 1° ottobre 1919	98 65
al 1° ottobre 1920	97 45
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 65
al 1° ottobre 1919	99 42 1/2
al 1° aprile 1920	99 35
al 1° ottobre 1920	99 12 1/2
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 15
al 1° ottobre 1921	98 92 1/2
al 1° aprile 1922	98 75
al 1° ottobre 1922	98 50
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	79 12 1/2
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	83 65
Obbligazioni 3 % netto redimibili	356 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	307 80
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	442 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	460 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	343 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	335 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	340 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	305 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 50
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	477 68
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	492 81
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	445 18
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	478 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	490 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	504 33
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	483 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	441 75
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	503 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	474 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *7 maggio 1918* (Bollettino di guerra n 1078).

A ovest di Monte Stablel (zona Adamello), nelle vicinanze di Prezzo (Val Chiese) e sul Dosso Casina (pendici settentrionali del Monte Altissimo) disperdemmo e fugammo con raffiche di mitraglia-

trici e fucileria e con lancio di bombe a mano pattuglie avversarie che si avvicinavano ai nostri piccoli posti.

L'attività dell'artiglieria nemica, all'infuori di qualche azione di molestia sulle linee e caseggiati di Val Brenta, si limitò a tiri sparsi a saltuari.

Nostre batterie eseguirono concentramenti di fuoco su truppe in marcia a sud di Cismon.

Aviatori britannici abbatterono tre velivoli nella regione di Motta di Livenza e lanciarono bombe sulle retrovie avversarie tra Astico e Brenta.

Diaz.

Settori esteri.

La situazione dei belligeranti dal Mar del Nord all'Alsazia continua a mantenersi invariata nonostante qualche piccolo scontro e i duelli intermittenti d'artiglieria.

In quanto alla prossima offensiva tedesca in Fiandra e in Piccardia, i giornali parigini formulano da parecchi giorni la questione di sapere se il saliente di Ypres dovrebbe essere conservato nel caso in cui, come sembra probabile, i tedeschi dirigessero contro di esso un attacco in masse.

La questione pare che potrebbe essere risoluta negativamente, perchè il saliente di Ypres, per essere conservato, richiederebbe grandi mezzi agli alleati, con dubbia utilità nell'economia generale della guerra.

I tedeschi si sono forse già fatti un proprio giudizio al riguardo e si preparano certamente, secondo il loro solito, a rappresentare come una grande, immensa vittoria ciò che non sarà che un'operazione senza rischi e pericoli.

Il 6 corrente la pioggia ha impedito in Piccardia e in Fiandra le operazioni di aviazione. Tuttavia durante la giornata aviatori inglesi hanno bombardato con parecchie migliaia di chilogrammi di proiettili stazioni ferroviarie e luoghi di concentramento tedeschi ed abbattuto in combattimenti aerei 10 apparecchi nemici. Altri 10 apparecchi sono stati costretti ad atterrare nelle loro linee privi di controllo.

In Macedonia non vi sono stati ier l'altro che piccoli scontri e cannoneggiamenti più o meno violenti su vari punti del fronte.

Maggiori notizie sulla guerra nei vari settori sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Attività sostenuta delle opposte artiglierie sul fronte Hailles-Villers-Bretonneux. Un colpo di mano nemico a sud dell'Hartmannswillerkopf è fallito.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 7. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio dice:

La scorsa notte abbiamo effettuato un colpo di mano coronato da successo in vicinanza di Neuville-Vitasse e abbiamo preso alcuni prigionieri e tre mitragliatrici. Le nostre truppe non hanno subito che lievi perdite.

Un colpo di mano tentato dal nemico presso Boyelles è stato respinto.

Niente altro da segnalare.

LONDRA, 7. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

La nostra artiglieria e quella nemica sono state attivissime a nord della Lys ed hanno spiegato qualche attività sulle altre parti del fronte di battaglia.

Niente altro da comunicare.

PARIGI, 7. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito di Oriente, in data 6 corr., dice:

Attività dell'artiglieria sull'insieme del fronte. Distaccamenti nemici hanno tentato in parecchi punti di avvicinarsi alle linee alleate. Sono stati tutti respinti.

CRONACA ITALIANA

S. E. Gallenga giunse ieri, a Messina, atteso dalle autorità civili e militari.

Nella saletta della stazione centrale il prefetto, comm. Masi, presentò all'on. Gallenga le autorità.

Poscia in automobile l'on. Gallenga visitò la città accompagnato dalle autorità.

Croce Rossa italiana. — L'elenco delle oblazioni pervenute al Comitato centrale, segna con l'ultimo bollettino pubblicato la somma di L. 21,206,686.74.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica i seguenti telegrammi dei suoi corrispondenti serici:

New York, 1° maggio: « Continua rialzo mercato seta. Fabbrica americana attiva. - Quotasi giapponese dollari 6,35. - Kansai 6,85. - Double 7,25. - Cinesi 7,40. - Tsatlee 6. - Tussah 3,25. - Canton 5,50. Cambio a vista dal dollaro L. 9,01 1[2 ».

Tokio, 5 corrente: « Mercato sete attivo, quotasi Shinshu 1 1[2, Yen 1.600, le esportazioni dal 1° luglio 1917 al 30 aprile 1918 sono state per l'America 192.000 balle, per l'Europa 30.000, stock 9.000 piculs. Mercato cascami in rialzo, esportazioni per l'America 13.000 balle, per l'Europa 32.000, stock 6.000 piculs. Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 3,13. La foglia di gelso è scarsa ».

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

CHICAGO, 7. — Si è qui aperta un'agenzia del Banco di Napoli. È la seconda nell'America del Nord: a New York vi funziona l'altra da anni.

ZURIGO, 7. — Si ha da Berlino: L'Imperatore ritornato a Potsdam conferì ieri col canceltiere circa la riforma elettorale.

ZURIGO, 7. — Si ha da Budapest: Un autografo del Re Carlo al presidente del Consiglio ungherese Werkerle dice:

La soluzione di importanti problemi sociali nonchè economici e finanziari che non ammettono indugio impone di perfezionare la costituzione nazionale ungherese. È necessario perciò spiegare tutte le energie della nazione affinchè la desiderabile estensione del diritto elettorale sia attuata con reciproco accordo nel senso dell'autografo del 28 aprile scorso.

Desidero assicurare immutata l'influenza legale del mio Governo ungherese nella direzione degli affari comuni ed è mia viva aspirazione che si attui interamente il programma del Governo. Se invece sgraziatamente ciò non si potesse ottenere con un reciproco accordo, si autorizza il Governo a procedere a nuove elezioni per assicurare la riforma elettorale e il programma del Governo.

Il sovrano conferma quindi Wekerle alla presidenza del Consiglio e lo invita a presentargli proposte per la ricostituzione del Gabinetto.

Dal Ministero uscirebbero Vaszony, Appony, Toth, Esterhazy e Foldes.

PARIGI, 7. — L'inviato del *Petit Parisien* in Spagna pubblica il principio delle rivelazioni dell'agente dell'Ambasciata tedesca a Madrid, l'anarchico spagnuolo Miguel Peccual, il quale riconosce di avere accettato dal segretario dell'Ambasciata Von Stehrer la missione di suscitare disordini, di provocare scioperi e di combattere e impedire con ogni mezzo l'intervento eventuale della Spagna a favore degli alleati.

ZURIGO, 7. — Si ha da Budapest: Il *Nepszava*, organo socialista, reca che le spese di guerra dell'Ungheria ascendono sinora a ventisette miliardi e quelle dell'Austria al triplo.

LONDRA, 7. — Un dispaccio ufficiale da Bukarest (via Amsterdam) dice:

Il trattato di pace con la Rumenia è stato firmato stamane alle ore 11 dai plenipotenziari della Quadruplice. La solenne seduta di chiusura dei negoziati, nella quale ha avuto luogo la firma, è stata presieduta da Kehlmann, nel castello di Cotroceni, nella stessa sala ove fu decisa l'entrata in guerra della Romenia.

Il telegramma aggiunge che la pace sarà chiamata « pace di Bukarest ». Il testo del trattato sarà pubblicato prossimamente.

SAN JUAN DEL SUR, 7. — Il Nicaragua ha dichiarato la guerra contro la Germania e i suoi alleati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*